

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MIASINO E AMENO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE
RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO**

L'anno duemilaquindici , il giorno _____del mese di _____, nella sede del Comune di..... con la presente scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto, tra:

- il Comune di Miasino, C.F. _____ - rappresentato dal Sig. Giorgio Cadei, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro - tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede;

e

- il Comune di Ameno, C.F. _____ - rappresentato dal dott. Roberto Neri, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede,

premesse,

- che l'art. 1, comma 562, della legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e successive modifiche introdotte dall'art. 3, comma 121, della legge 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) e da ultimo dal comma 11 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 stabilisce, per gli Enti non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno, che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

- che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso del personale interessato, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;

- che le Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Ameno, di risorse umane in forza al Comune di Miasino, in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli Enti, data la contiguità territoriale e la sussistenza di interessi reciproci a conseguire una economica gestione delle risorse;

si stipula e si conviene quanto segue:

ART . 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione del personale assegnato al servizio Tecnico del Comune di Miasino – distaccato presso il comune di Ameno per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore gestione dei servizi delle Amministrazioni stipulanti e a conseguire un'economica gestione delle risorse.

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

4. Le amministrazioni stipulanti si danno atto che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti del medesimo comparto Regioni Enti Locali mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.

ART . 2 – Individuazione del personale e tempo di lavoro in distacco

1. Il Comune di Miasino individua il personale disponibile ad operare in distacco presso il Comune di Ameno nella persona di:

❖ Martinetti Maurizio – Istruttore Amministrativo Tecnico cat. C4

2. L'utilizzo del personale distaccato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte dei lavoratori interessati antecedente l'inizio del periodo di distacco.

3. Il personale individuato al punto 1), il cui orario di lavoro settimanale è articolato in numero trentasei ore, opererà presso il Comune di Miasino per 30 ore settimanali e presso il Comune di Ameno per 6 ore settimanali.

4. I Comuni di Miasino e Ameno possono organizzare il personale individuato al punto 1 nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle rispettive esigenze funzionali ed organizzative.

ART . 3 – Gestione del personale distaccato

1. I Comuni di Miasino ed Ameno concordano lo svolgimento del servizio in base al contemperamento delle esigenze di entrambi gli enti.

2. Sarà compito dei Responsabili di Servizio e dei Segretari Comunali dei rispettivi Enti, determinare, in accordo con il personale interessato, le concrete modalità di svolgimento del servizio (giornate di presenza nei rispettivi Comuni, ripartizione dell'orario di lavoro tra i due Comuni ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).

3. Il rapporto di lavoro del personale distaccato è gestito dal Comune di Miasino, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza presso il Comune di Ameno.

4. Il lavoratore distaccato a tempo parziale può essere anche incaricato della responsabilità di posizione organizzativa nel Comune di Ameno, con definizione dei profili economici disciplinata in base a quanto previsto dall' art. 14, comma 4 e 5 del CCNL Regioni-Enti Locali del 22.01.2004.

5. Il dipendente si avvarrà, per gli spostamenti necessari, dei mezzi a disposizione del Comune. In caso di indisponibilità degli stessi, il dipendente è autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto debitamente autorizzato con polizza Casco a carico del Comune e rimborso delle spese di viaggio corrispondenti al costo dei mezzi pubblici di trasporto (o, in caso di loro assenza, al rimborso nella misura di 1/5 del prezzo al litro di benzina).

ART . 4 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. La spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto delle ore lavorative prestate presso ciascun Comune e così per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali.
3. Il Comune di Miasino provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente ed al recupero della parte di spesa a carico del Comune di Ameno.
4. L'eventuale retribuzione di posizione sarà a carico dell'Ente che ha provveduto a conferire la responsabilità della posizione organizzativa.

ART . 5 – Durata e cause di scioglimento

1. La presente convenzione ha durata dal 01.02.2015 al 30.04.2015.
2. Essa potrà essere risolta in qualunque momento per:
 - scioglimento consensuale;
 - recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti;
 - richiesta del dipendente.
3. In caso di scioglimento o recesso il dipendente interessato riassumerà servizio a tempo pieno presso il Comune di Miasino.

ART . 6 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Lì,

Per il Comune di Miasino

Per il Comune di Ameno

Per accettazione (il dipendente)
